

PLUS DISTRETTO SANITARIO
DI SINISCOLA



COMUNE DI ONIFAI



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Avviso Pubblico

Reddito di Inclusione sociale

in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica

Scadenza presentazione domande 30.08.2018

Si comunica che, con determinazione del Responsabile di Servizio n° 63 del 26.07.2018 è stato approvato l'avviso pubblico del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura regionale che, tramite un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica e un progetto di inclusione sociale, integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

1. Il valore economico

REIS. Contributo economico "forfettario"

A) In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, risultino ammessi al beneficio REI, è prevista l'erogazione di un contributo forfettario, MENSILE, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI" inserito nel progetto di inclusione.

Tale contributo aggiuntivo forfettario, erogato con risorse regionali, Non riduce il valore del REI e dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare, così definito:

Numero Componenti	REIS - Contributo economico mensile
1	60 euro
2	90 euro
3	120 euro
4 e più	150 euro

Tale contributo forfettario NON dipende dall'effettivo valore della carta REI e rimane costante per l'intera durata del beneficio.

Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo "forfettario", come sopra definito, termini l'erogazione del REI, il nucleo familiare percepirà, per il periodo residuo il contributo ordinario come definito alla successiva lettera B).

REIS. Contributo ORDINARIO

B) In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultino ammessi al beneficio REI, è prevista l'erogazione del contributo economico ordinario, così come indicato dalle Linee guida regionali per il periodo 2018 – 2020.

L'ammontare del beneficio economico, mensile, è rapportato al numero dei componenti e al valore ISEE del nucleo familiare richiedente:

	Valore Attestazione ISEE		
	Fino a 3.000,00	Da 3.000,01 fino a 6.000,00	Da 6.000,01 a 9.000,00
Numero Componenti	Contributo Economico corrispondente		
1	€ 299,00	€ 275,00	€ 250,00
2	€ 399,00	€ 375,00	€ 350,00
3	€ 499,00	€ 475,00	€ 450,00
4 e più	€ 540,00	€ 540,00	€ 500,00

Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo REIS ordinario, il nucleo familiare acceda al REI, sarà erogata, per il periodo residuo, la sola componente forfettaria, come definita alla lettera A).

2. Priorità di assegnazione.

La Regione Sardegna, con le Linee Guida per il triennio 2018 – 2020, concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau" ha definito le seguenti priorità di assegnazione, nel limite delle somme a disposizione di ciascun Comune, in favore dei richiedenti ivi residenti:

Priorità 1

Nuclei familiari beneficiari di Carta REI, alla data di scadenza del presente Avviso, a cui verrà riconosciuto il contributo mensile "forfettario" come sopra definito.

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato); a parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISRE.

Priorità 2.

Nuclei familiari, che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con ISEE inferiore o uguale a 3 mila euro, secondo il seguente ulteriore ordine di priorità

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate (ai sensi della Legge n.76 del 20.05.2016), conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

2.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

Priorità 3.

Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con ISEE da 3 mila euro fino a 6 mila euro, secondo il seguente ulteriore ordine di priorità

3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

3.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

3.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate (ai sensi della Legge n.76 del 20.05.2016), conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

3.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

Priorità 4.

4.1 Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con 4 o più figli a carico, con ISEE superiore a 6.000 e inferiore o uguale a 9.000 euro.

Priorità 5

5.1 Tutti gli altri nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fine ISEE, pari a zero.

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di "sotto priorità, I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato); a parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISRE.

4. Requisiti e Domanda di ammissione al REIS

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpl o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Non possono accedere al REIS i nuclei familiari con Attestazione ISEE, in corso di validità, alla data di scadenza del presente Avviso di valore superiore a 9 mila euro.

Nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di Attestazione ISEE "minori".

Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE "corrente" anch'essa in corso di validità alla data di scadenza del presente Avviso.

Infine, per accedere al REIS il nucleo familiare non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

5. Domanda di ammissione al REIS

I nuclei familiari che hanno già presentato domanda per il REI, con esito positivo, negativo o in istruttoria, dovranno dichiarare gli estremi della richiesta REI nell'apposita sezione riportata nel modulo di domanda, allegata al presente avviso.

Tutti gli altri nuclei familiari (anche formati da un unico componente), così come previsto dalle Linee Guida Regionali, dovranno presentare sia la Domanda REI sia la Domanda di richiesta REIS 2018.

La domanda REI e/o la sola Domanda REIS 2018 deve essere presentata presso il Comune di residenza, dal giorno di pubblicazione del presente Avviso fino al 30 agosto 2018, alle ore 14.00.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse in graduatoria, secondo le priorità sopra definite.

6. Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al Punto 3 del presente Avviso "Priorità di assegnazione" per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo attribuito dal comune ricevente l'istanza (al fine di tutelarne la privacy), della fascia di priorità di cui al punto 3 del presente regolamento, delle sotto priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISRE), della somma mensile REIS "assegnabile".

Il beneficio sarà erogato per 9 mesi, (da definire previa verifica delle disponibilità finanziarie di ciascun Ente), a far data dal mese successivo l'approvazione delle graduatorie, presumibilmente dall'ottobre 2018.

7. Ammissione al beneficio e al progetto di inclusione sociale

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionato all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Pertanto, In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di REI e fatte salve le deroghe sotto definite.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre 2018 e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

In caso di rinuncia al REI, si procederà con l'automatica esclusione dal REIS.

Sono "esonerati" alla adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997

8. Assegnazione del beneficio

A seguito della definizione dei Progetti di Inclusione attiva, in ordine di graduatoria come sopra definita, per ogni nucleo familiare verrà impegnata una somma corrispondente al valore mensile del beneficio moltiplicata per il numero di mesi di erogazione, come sopra definito.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili e assegnate dalla Regione Sardegna.

Il beneficio erogato ai sensi del REI/REIS inciderà sulla determinazione del contributo regionale spettante ai sensi della L.R. 20/97.

9. Modalità di erogazione.

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente o comunque secondo le modalità concordate con l'ufficio competente e riportate nel progetto.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui ai Punti precedenti.

Il sussidio economico non può essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

10. Sospensione e Revoca del beneficio

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso.
- b) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare;
- c) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d) facciano un uso distorto del contributo economico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

11. Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine previsto dalla normativa vigente e previa pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio dell'Ente.

12. Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Onifai nei seguenti giorni e orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 14:00 il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ass. Sociale Graziella Patteri